



CIRCOLARE N. 16/IR DEL 15 MARZO 2010

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

ALLA LUCE DEL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 151

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il coinvolgimento degli organi di controllo nella normativa antiriciclaggio. – 2.1. Le fonti normative (cenni). – 2.2. Il ruolo degli organi di controllo. – 3. Le novità del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. – 3.1. Gli obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio. – 3.2. Gli obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio. – 3.3. Gli obblighi degli organi di controllo incaricati della revisione contabile.

Allegato

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo: tabella sinottica



1. Premessa

Il dibattito avente ad oggetto gli obblighi degli organi di controllo in materia di antiriciclaggio ha subito una svolta decisiva a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 4 novembre 2009, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (di seguito: decreto correttivo)¹, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231².

Il provvedimento ha infatti aggiunto all'art. 12 del d.lgs. n. 231/2007 (*Professionisti*) il comma 3-*bis*, che recita: “I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III”.

Invero quest'ultimo intervento del legislatore aggiunge un altro, importante, elemento al quadro complessivo degli adempimenti che la normativa antiriciclaggio pone in capo agli organi di controllo, finora incentrato essenzialmente sul contenuto dell'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007, rivolto esclusivamente agli organi di controllo dei soggetti destinatari della disciplina (sono tali, ai sensi del primo comma dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007: gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11; gli “altri soggetti” di cui all'art. 14; le società di revisione di cui all'art. 13; gli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 10; i “professionisti” di cui all'art. 12)³.

La recente novella legislativa, da accogliere senz'altro con favore, non scioglie però del tutto i dubbi insorti sull'argomento sin da quando gli organi di controllo sono stati coinvolti attivamente nel complesso sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, se gli specifici obblighi di vigilanza sull'adempimento della normativa antiriciclaggio posti in capo agli organi di controllo delle società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007 appaiono ormai chiaramente definiti, non altrettanto può dirsi per ciò che concerne gli adempimenti effettivamente richiesti agli organi di controllo di tutte le altre società, né per quanto riguarda le misure imposte ai singoli componenti degli organi di controllo. L'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione dei dati, la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono tutti obblighi la cui osservanza presuppone l'adozione di una serie di complesse e onerose misure organizzative e la cui inosservanza, di contro, espone all'applicazione di pesanti sanzioni. Di conseguenza, la determinazione dell'ambito effettivo di applicazione della disciplina è di fondamentale importanza per tutti gli organismi preposti ai controlli.

Il tema è di evidente rilievo per i professionisti che ricoprono incarichi in organi di controllo; e, in effetti, la recente modifica apportata dal decreto correttivo era stata fortemente auspicata proprio dal Consiglio

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009.

² Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

³ Sul punto ci si soffermerà in modo più analitico nel § 3.2.



Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sul punto aveva formulato uno specifico emendamento, accolto pressoché integralmente nel testo di legge definitivo⁴.

La presente circolare, partendo da una ricognizione di carattere generale in merito all'impatto della normativa antiriciclaggio sugli organi di controllo, si pone l'obiettivo di fare chiarezza in relazione agli obblighi gravanti sia sugli organi deputati al solo controllo di legalità sia su quelli investiti anche del controllo contabile, rivolgendo inoltre l'attenzione alle problematiche inerenti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte degli organi di controllo delle società destinatarie della disciplina.

2. Il coinvolgimento degli organi di controllo nella normativa antiriciclaggio

2.1. Le fonti normative (cenni)

La disciplina antiriciclaggio attualmente vigente costituisce il risultato di una complessa sovrapposizione normativa.

Le principali fonti inerenti all'antiriciclaggio sono di tipo comunitario. La disciplina interna, infatti, ha recepito le direttive comunitarie approvate in materia. In particolare si tratta: *i*) della direttiva n. 91/308/Cee (c.d. prima direttiva antiriciclaggio)⁵; *ii*) della direttiva n. 2001/97/Ce (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio)⁶; *iii*) della direttiva n. 2005/60/Ce (c.d. terza direttiva antiriciclaggio)⁷.

La prima e la seconda direttiva antiriciclaggio sono state recepite dal legislatore italiano rispettivamente con la l. 5 luglio 1991, n. 197 e con il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 che, com'è noto, ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anche ai professionisti. La terza direttiva antiriciclaggio è stata recepita con il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Accanto alla normativa primaria vi sono poi numerose disposizioni attuative di carattere regolamentare, alcune delle quali di specifico interesse per i professionisti coinvolti; si ritiene opportuno al proposito segnalare il d.m. 3 febbraio 2006, n. 141⁸, il d.m. 10 aprile 2007, n. 60⁹ e il Provvedimento del soppresso Ufficio Italiano dei

⁴ L'emendamento in oggetto è contenuto nel documento del CNDCEC «Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» Proposta di emendamenti», disponibile in www.cndcec.it.

⁵ Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

⁶ Modifica della direttiva 91/308/CEE del consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

⁷ Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

⁸ Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

⁹ Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli



Cambi del 24 febbraio 2006¹⁰. Tali disposizioni attuative devono ritenersi ancora in vigore, se e nella misura in cui compatibili con il d.lgs. n. 231/2007, almeno fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti attuativi di quest'ultimo decreto legislativo¹¹.

2.2. Il ruolo degli organi di controllo

Tra i principi e i criteri direttivi da rispettare, l'art. 22, co. 1, lett. g) della l. 25 gennaio 2006, n. 29¹², che delegava il Governo a recepire la terza direttiva antiriciclaggio, aveva posto l'estensione dei doveri del collegio sindacale in materia di antiriciclaggio ai revisori contabili, alle società di revisione, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati. In attuazione del citato principio, l'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 ha imposto specifici obblighi di comunicazione e di vigilanza in capo al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, nonché all'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 e in generale a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto.

La disposizione descritta interveniva, almeno in apparenza, a fugare le numerose incertezze interpretative sorte, con riferimento all'applicazione della normativa antiriciclaggio agli organi di controllo, nel vigore della precedente disciplina.

In vigore del d.lgs. n. 56/2004, il collegio sindacale non era soggetto agli obblighi antiriciclaggio nei confronti della società oggetto del controllo. Ciò si poteva desumere non tanto dal testo normativo, che sul punto non conteneva alcuna previsione, quanto dall'esclusione disposta dal soppresso Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: UIC) che, in relazione al ruolo del collegio sindacale quale possibile soggetto passivo della normativa, aveva espressamente esentato le attività svolte dai professionisti in qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio¹³.

Le stesse istruzioni UIC, tuttavia, precisavano che, per i componenti dei collegi sindacali degli intermediari finanziari indicati nell'art. 2 d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56¹⁴, detta esclusione non pregiudicava il rispetto degli

avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'art. 21 della l. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.

¹⁰ Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

¹¹ Il punto è stato oggetto di chiarimenti nella Circolare del 19 dicembre 2007, prot. n. 125367, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura.

¹² Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34.

¹³ Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, parte I, § 2.

¹⁴ Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento ordinario n. 30.



obblighi di cui all'art. 10 della legge antiriciclaggio¹⁵: vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e trasmettere in copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge.

L'obbligo di rispettare le disposizioni antiriciclaggio e di informare senza indugio l'Ufficio Italiano dei Cambi di tutte le violazioni di cui fossero venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti permaneva altresì in capo ai componenti dei collegi sindacali dei soggetti indicati nell'art. 1 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374¹⁶: società di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori, agenzie d'affari in mediazione immobiliare, ecc.

Peraltro, nel disporre l'esonero dei sindaci le menzionate istruzioni non affrontavano il problema della separazione tra controllo sull'amministrazione e controllo contabile, sollevando più di un'incertezza interpretativa in merito alla esatta determinazione dell'ambito di esenzione. È infatti noto che il collegio sindacale, incaricato *ex lege* del controllo sull'amministrazione, può essere chiamato a svolgere anche il controllo contabile¹⁷.

Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni si era perciò inizialmente desunto che fosse necessaria una distinzione tra sindaci che effettuano i controlli contabili ai sensi degli artt. 2409-*bis* e 2477 c.c. e sindaci non incaricati dei controlli contabili. In particolare, solo questi ultimi avrebbero dovuto ritenersi esonerati in base a quanto stabilito nelle istruzioni, mentre per gli altri tale esclusione non avrebbe dovuto considerarsi operativa.

Tale interpretazione, tuttavia, non appariva pienamente convincente. Si obiettava, infatti, che l'esercizio del controllo contabile in qualità di sindaco, soggetto esonerato sotto il profilo soggettivo dagli obblighi antiriciclaggio, è diverso dallo svolgimento della stessa mansione in qualità di professionista esterno – revisore contabile – tenuto sotto il profilo oggettivo a tali obblighi.

Per tale motivo l'UIC interveniva nuovamente sulla questione e, nel ribadire quanto già disposto nelle istruzioni operative, precisava che l'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio¹⁸.

¹⁵ Legge 5 luglio 1991, n. 197 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991.

¹⁶ Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999.

¹⁷ Ciò può avvenire, per espressa previsione statutaria, nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-*bis* c.c.); avviene, inoltre, nelle società a responsabilità limitata, dove il controllo contabile è sempre esercitato dal collegio sindacale, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2477 c.c.). A questo va aggiunto che gli iscritti nel registro dei revisori contabili erano già soggetti agli obblighi antiriciclaggio *ex art. 2, co. 1, lett. s)*, d.lgs. n. 56/2004, e che gli incarichi di revisione contabile rientrano nel novero delle operazioni di valore non determinabile soggette all'obbligo di registrazione (e, quindi, di preventiva identificazione).

¹⁸ UIC, chiarimento n. 10 del 21 giugno 2006, in www.uic.it. Nel parere si precisava inoltre che “il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione” e che “rimane impregiudicata l'applicazione dell'obbligo generale *ex art. 10 legge 197/1991*”.



Dunque, nell'ambito del quadro normativo previgente all'emanazione del d.lgs. n. 231/2007, la situazione poteva essere così riepilogata: i componenti del collegio sindacale, con o senza obbligo di revisione contabile, non erano tenuti ad adempiere ad alcuna delle incombenze poste in carico ai professionisti dal d.m. n. 141/2006: identificazione del soggetto che conferisce l'incarico, registrazione dello stesso nell'archivio unico e segnalazione delle operazioni sospette¹⁹. Permaneva invece a carico dei sindaci di società commerciali l'obbligo di verificare le eventuali infrazioni del divieto di cui all'art. 1 della l. n. 197/1991 (che, come noto, recava la disciplina delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, oggi contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007) e di comunicare le violazioni accertate agli organi competenti: detto obbligo, infatti, rientra nell'ambito del dovere di verificare il generale adempimento degli obblighi di legge, la cui violazione espone i sindaci a responsabilità civile e penale in virtù di quanto disposto dall'art. 2407 c.c.²⁰.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 la situazione è divenuta sicuramente più chiara sotto il profilo delle esenzioni, mentre immutati sono rimasti alcuni dubbi di tipo interpretativo.

In primo luogo, dal tenore letterale della norma si è desunto che al rispetto degli obblighi antiriciclaggio fossero chiamati solo gli organi di controllo delle società destinatarie del decreto, mentre restassero esclusi quelli delle altre società (ad esempio di quelle commerciali).

E, proprio con riferimento specifico agli organi di controllo delle società non soggette alla normativa antiriciclaggio, non essendo l'intervento legislativo servito a chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel vigore della precedente disciplina, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interpellò il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo se, alla luce delle nuove disposizioni, potesse essere confermato il già richiamato parere UIC²¹ secondo il quale l'attività del collegio sindacale - anche laddove inclusiva della revisione contabile - fosse esclusa dall'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Detta interpretazione è stata smentita dalla risposta ministeriale, nella quale si è affermato che "ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati"²². Sul punto, fermo restando il perdurante contrasto di interpretazioni, si è ritenuto che soggetti passivi degli obblighi in esame siano i singoli sindaci in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili e non il collegio sindacale in quanto organo della società.

3. Le novità del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151

L'orientamento appena descritto sembra essere pienamente confermato dal recente intervento del legislatore che, con l'inserimento del comma 3-*bis* all'art. 12 del d.lgs. n. 231/2007, dispone l'esonero non già degli organi di controllo, bensì dei loro componenti (sia nelle società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007, sia in tutte le altre) dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III del d.lgs. n. 231/2007.

¹⁹ Sull'esonero dall'obbligo di segnalazione l'UIC si era specificamente espresso in un chiarimento successivo (*Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic, cit.*).

²⁰ *Antiriciclaggio, le risposte dell'Uic, cit.*

²¹ Si veda la nota n. 18.

²² Così si legge nel documento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 giugno 2008, prot. 65633, avente ad oggetto "quesiti relativi alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con particolare riferimento agli adempimenti a carico dei professionisti".



E confermata appare pure l'interpretazione ministeriale in base alla quale l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio riguarda i componenti degli organi di controllo investiti del solo controllo di legalità e non anche quelli che svolgono il controllo contabile. Lo si evince chiaramente dalla Relazione al d.lgs. n. 151/2009, ove si precisa che i componenti degli organi di controllo "non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società". Nel caso dei sindaci incaricati del controllo legale, la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Resta inteso che se al collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/2007.

Delineato il quadro normativo di riferimento, è ora possibile indagare in modo approfondito il contenuto degli obblighi antiriciclaggio – e, di contro, l'ambito di operatività dell'esonero da detti obblighi – in ciascuna delle fattispecie individuate dal legislatore.

3.1. Gli obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio

Il decreto correttivo ha chiarito in via definitiva che gli organi di controllo delle società sono esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio di cui al titolo II, capi I, II e III: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette. Con particolare riferimento al collegio sindacale – quale organo di controllo interno – dalla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo si evince, come poc'anzi detto, che l'esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che il collegio sindacale non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo: nell'adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio.

Va poi evidenziato che, nel disporre l'esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del d.lgs. n. 231/2007, il decreto correttivo nulla ha previsto in merito all'obbligo di comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore imposto dall'art. 49. L'obbligo in questione è inserito nel Titolo III del d.lgs. n. 231/2007, ove l'art. 51 al primo comma dispone che "I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Occorre chiedersi, pertanto, se il collegio sindacale sia o meno tenuto ad effettuare detta comunicazione al MEF. A ben vedere, sembra potersi ritenere che agli obblighi in commento siano chiamati esclusivamente i "destinatari del decreto", intendendosi per tali i soggetti elencati dall'art. 10, nonché dai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007, nell'ambito dei quali non rientra né il collegio sindacale né, più in generale, gli organi di controllo (ad eccezione dei revisori contabili). Non solo, le violazioni in oggetto dovrebbero essere rilevate dai destinatari della norma "in relazione ai loro compiti di servizio". Ora, non sembra che si possano ravvisare "compiti di servizio" in capo al collegio sindacale incaricato del solo controllo di legalità che, come



detto, non rientra nemmeno tra i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio. Né va trascurato che dette violazioni devono essere riscontrate dai soggetti a ciò obbligati “nei limiti delle loro attribuzioni e attività”: sotto il profilo oggettivo il collegio sindacale non incaricato della revisione contabile difficilmente può verificare operazioni, quali appunto le transazioni in contanti, delle quali solo una verifica contabile può consentire di accertare il corretto svolgimento²³. A favore di tale interpretazione depone infine la circostanza che il legislatore all’art. 52, comma 2, lett. c) richiama espressamente l’obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore per gli organi di controllo delle società destinatarie della normativa antiriciclaggio: detto richiamo sarebbe a dir poco pleonastico, ove l’obbligo imposto dall’art. 51 fosse rivolto in generale anche agli organi di controllo.

In conclusione, alla luce della normativa attualmente vigente, si esclude che in capo al collegio sindacale sussista, ai sensi dell’art. 51, uno specifico obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49.

3.2. Gli obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio

Anche gli organi di controllo delle società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007 beneficiano dell’esonero disposto dal comma 3-*bis* dell’art. 12: gli organi che svolgono i controlli in tali società non sono, pertanto, obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, né a registrare e conservare i dati, né tantomeno a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette di riciclaggio²⁴.

Il primo comma dell’art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute”²⁵. Il decreto correttivo ha aggiunto all’interno del primo comma l’inciso “ciascuno

²³ Conforme CNDCEC, *Antiriciclaggio: d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - Nota esplicativa*, a cura del gruppo di lavoro «Antiriciclaggio - decreto correttivo», in www.cndcec.it, ove si legge che “la soluzione affermativa appare preferibile sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il controllo legale, sia sotto il profilo soggettivo, non essendo più i componenti del collegio sindacale soggetti “destinatari” della normativa, laddove l’obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui all’art. 51 si applica “ai destinatari del presente decreto che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni”.

²⁴ L’esonero è precisato anche nella Relazione al d.lgs. n. 151/2009.

²⁵ L’art. 22, comma 1, lett. *q*), della legge delega (legge 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005), fra i principi e criteri direttivi, stabiliva di:

- uniformare la disciplina dell’art. 10 del d.lgs. n. 56/2004 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 374/1999 relativi ai compiti di vigilanza del collegio sindacale dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio;
- estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa allora vigente, a revisori contabili, società di revisione, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, nonché tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.



nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze” al fine di precisare che l'obbligo riguarda esclusivamente i soggetti che hanno notizia delle violazioni eventualmente commesse²⁶.

Invero, il riferimento a “tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati” amplia in maniera eccessivamente generica l'ambito di operatività della disposizione in commento, legittimando l'insorgere di più di un dubbio in merito a coloro che ne sono i destinatari effettivi.

Ove, infatti, i soggetti incaricati del controllo non dovessero essere gli “organi” della società in senso stretto, bensì tutti quelli che, in generale, vigilano sulla gestione, l'ambito di applicazione della disposizione si estenderebbe oltremodo, dovendosi ritenere che la disciplina riguardi sia funzioni interne alla società sia enti completamente terzi rispetto alla stessa che, per disposizioni di legge, siano competenti ad esercitare attività di vigilanza su alcuni profili gestori. La questione è di rilievo, dal momento che per l'inosservanza dei precetti contenuti nell'art. 52 sono previste sanzioni penali: in particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

La soluzione del problema appare strettamente connessa ad una corretta ricostruzione della nozione di soggetto “incaricato del controllo di gestione”. Ai fini di tale ricostruzione, tuttavia, non forniscono particolare ausilio le fonti normative in materia di antiriciclaggio, nell'ambito delle quali non sono richiamate figure diverse da quelle tradizionali previste dal nostro ordinamento giuridico in materia societaria. Né più semplice appare l'individuazione della nozione di “controllo di gestione” alla quale l'art. 52 intende fare riferimento²⁷.

Per tali motivi si ritiene preferibile una lettura restrittiva della norma, in virtù della quale destinatari degli obblighi in commento sono esclusivamente gli “organi” di controllo della società destinataria della normativa antiriciclaggio. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Banca d'Italia, la quale ha escluso che la funzione *internal auditing* delle banche possa essere assimilata agli organi di controllo menzionati dall'art. 52, proprio in ragione del fatto che le attività di verifica espletate da tale funzione sono correlate al rapporto di dipendenza con gli organi amministrativi della banca, i quali rispondono della funzionalità del sistema dei controlli interni²⁸.

Si ritiene altresì che l'adempimento dei doveri di informazione ai fini antiriciclaggio debba essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza attribuiti a ciascuno di tali organi di controllo nell'ambito dell'ente di appartenenza²⁹.

Il legislatore nazionale affida, dunque, specifici e articolati compiti di vigilanza sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio ai soli organi di controllo dei soggetti destinatari della normativa. Sono tali, ai sensi del primo comma dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007:

Al riguardo la relazione accompagnatoria del d.lgs. n. 231/2007 afferma che “l'articolo 52 dà attuazione al principio di delega che chiede di estendere i doveri del Collegio sindacale, già previsti dalla normativa vigente, a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile e/o di gestione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio”. Nella relazione si afferma, altresì, che il legislatore delegato ha accolto l'osservazione relativa all'art. 52, estendendo l'ambito applicativo della disposizione in esame anche alle persone fisiche, componenti di organi di controllo.

²⁶ Così la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 151/2009.

²⁷ Non è questa la sede opportuna per soffermarsi su tale nozione, peraltro oggetto di ampia e articolata letteratura aziendalistica.

²⁸ BANCA D'ITALIA, Nota 20 febbraio 2009 avente ad oggetto «Quesito sull'applicazione del d.lgs. 231/2007».

²⁹ Si esprime in tal senso CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*, in www.confindustria.it (ultimo aggiornamento: 31 marzo 2008).



- gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11³⁰;
- gli altri soggetti di cui all'art. 14³¹;

³⁰ Sono definiti intermediari finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) gli istituti di moneta elettronica;
- d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) le società di gestione del risparmio (SGR);
- f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
- h) gli agenti di cambio;
- i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
- m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;
- n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero** (queste ultime sono state inserite nell'elenco dal decreto correttivo);
- o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano, altresì, tra gli intermediari finanziari:

- a) le società fiduciarie di cui alla l. 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del TUB;
- c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del TUB (l'art. 5 del decreto correttivo ha soppresso la lettera d) che aggiungeva a detto elenco le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero).

Infine, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

- a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;
- b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al co. 1, lett. g);
- c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

³¹ In particolare, si tratta degli operatori che svolgono le seguenti attività:

- a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
- c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla l. 6 giugno 1974, n. 298;
- d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30;
- e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;
- f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della l. 3 febbraio 1989, n. 39.



- le società di revisione di cui all'art. 13³²;
- gli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 10³³;
- i professionisti (art. 12)³⁴.

Il secondo comma dell'art. 52 disciplina espressamente i compiti antiriciclaggio affidati agli organi di controllo interno delle società destinatarie del decreto. In particolare, essi devono:

Il decreto correttivo ha aggiunto a tale elenco la lettera *e-bis*), avente ad oggetto le attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

³² Si tratta delle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF.

³³ In particolare, la norma si riferisce:

- a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
 - 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della l. 17 gennaio 2000, n. 7;
 - 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
 - 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
 - 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'art. 115 del TULPS;
- f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
- g) agli uffici della pubblica amministrazione.

³⁴ Si definiscono tali, ai fini del d.lgs. n. 231/2007:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, **anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati** (quest'ultimo periodo è stato aggiunto dal decreto correttivo);
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
 - 6) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).



- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore (quali Banca d'Italia, Consob e Isvap) tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle eventuali disposizioni attuative emanate da tali autorità³⁵;
- comunicare senza ritardo al titolare dell'attività, o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia³⁶;
- comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia³⁷;
- comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia³⁸.

³⁵ Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, le Autorità di vigilanza hanno il potere di emanare disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela l'organizzazione, la registrazione, le procedure, i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, nonché delle società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB (art. 161 TUF). Qualora queste società siano contemporaneamente iscritte anche al registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, le relative disposizioni devono essere emanate dalla CONSOB. Per le società fiduciarie tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia. Allo stato attuale le suddette autorità non hanno provveduto ad emanare nuove disposizioni d'attuazione.

³⁶ L'obbligo di segnalazione è disciplinato, infatti, dall'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

³⁷ Più precisamente, la norma impone di comunicare le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia). Nei commi richiamati dell'art. 49 si legge che:

“1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.”

L'art. 50 stabilisce che:

“1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.”



Per quanto attiene all'obbligo di comunicazione delle infrazioni agli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, la formulazione originaria dell'art. 52 ne imponeva erroneamente la comunicazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Il decreto correttivo ha eliminato la distonia, prevedendo più correttamente la comunicazione di dette infrazioni all'Autorità di vigilanza di settore.

Ad ogni modo, il coinvolgimento nella attività di prevenzione al riciclaggio dei soli organi di controllo di società sottoposte alla normativa antiriciclaggio (quali, ad esempio, enti creditizi e finanziari) sembra trovare fondamento nella volontà del legislatore di limitare l'intervento unicamente agli enti che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini antiriciclaggio.

La norma, tuttavia, accomuna una serie di soggetti con funzioni differenti in base ad un unico criterio, quello dell'esercizio del controllo di gestione: verosimilmente, ciò può determinare l'insorgere di più di una difficoltà in sede applicativa, data la differente compatibilità degli obblighi antiriciclaggio con l'ordinario esercizio delle funzioni istituzionali gravanti su ciascuno degli organi menzionati dal legislatore e il diverso aggravio che ne deriva in termini gestionali.

Non solo. Con riferimento agli obblighi elencati devono rilevarsi gli evidenti profili di criticità connessi all'attribuzione indistinta a tutti gli organi di controllo dei medesimi compiti di rilevazione delle violazioni e di comunicazione delle stesse alle autorità competenti, con ciò che ne consegue in termini di sovrapposizione delle competenze e di duplicazione degli adempimenti. Né l'aggiunta del menzionato inciso "ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze" all'interno del primo comma dell'art. 52 sembra poter contribuire in modo decisivo a delimitare le mansioni dei soggetti coinvolti.

Ulteriore problema emerge dalla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 231/2007, dalla quale si apprende che l'ambito applicativo dell'art. 52 è esteso anche alle persone fisiche, componenti di organi di controllo. Ciò significa che gli elencati adempimenti antiriciclaggio devono essere posti in essere sia dall'organo che esercita il controllo, comunque denominato, sia da ciascun componente dello stesso. Anche in tal caso la norma è foriera di seri problemi in fase applicativa: si pensi al caso in cui il singolo componente ritenga opportuno effettuare una delle comunicazioni prescritte dall'art. 52, mentre l'organo di controllo deliberi a maggioranza di non procedervi (o viceversa). Nell'ipotesi descritta, ove l'organo deliberi collegialmente di non procedere ad effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 52, il singolo componente che intenda evitare di incorrere in specifiche responsabilità omissive dovrà pretendere la verbalizzazione del proprio dissenso rispetto alla delibera ed effettuare ugualmente la comunicazione prevista dalla legge. L'omissione delle comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 52 è infatti penalmente sanzionata: l'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 punisce l'omessa comunicazione con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

Sotto il profilo strettamente operativo ci si deve poi interrogare circa le modalità dei controlli che gli organi coinvolti devono porre in essere al fine di adempiere correttamente agli obblighi imposti dall'art. 52. Nel silenzio della legge, tenuto conto che il controllo sul rispetto della disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari rientra nell'ambito del più ampio dovere di vigilanza sull'osservanza della legge gravante sugli organi di controllo, si ritiene che la tempistica e la modalità delle verifiche possano essere determinate da questi ultimi

³⁸ Si tratta degli obblighi di registrazione delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, disciplinati dall'art. 36 del d.lgs. n. 231/2007.



secondo il loro prudente apprezzamento, fermo restando l'impegno che indubbiamente deve essere profuso nell'espletamento di tale specifica vigilanza. Quanto ai contenuti delle verifiche, appare ragionevole ritenere che le stesse debbano avere ad oggetto l'effettiva adozione, da parte della società soggetta al controllo, di procedure di prevenzione al coinvolgimento in episodi di riciclaggio. In tal senso, le verifiche in oggetto sono senz'altro agevolate ove la società sia già dotata di un modello organizzativo *ex* art. 6, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la cui adozione peraltro è fortemente suggerita, essendo il reato di riciclaggio compreso tra quelli che danno luogo ad una responsabilità amministrativa delle società nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi³⁹.

3.3. Gli obblighi degli organi di controllo incaricati della revisione contabile

Resta a questo punto da ribadire che in capo agli organi di controllo permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II, ove tali organi siano incaricati anche del controllo contabile. Ciò in quanto nell'ipotesi descritta i componenti dell'organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).

Resta inteso che nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale, ad esempio il collegio sindacale, l'obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull'organo "collegio sindacale".

In capo a ciascun sindaco-revisore gravano pertanto gli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette.

Con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, vale la pena di ricordare che il decreto correttivo ha apportato alcune significative modifiche agli obblighi dei revisori contabili.

In particolare, l'art. 16, comma 2, stabilisce ora che "i revisori contabili di cui all'art. 13 osservano gli obblighi di **adeguata verifica** del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1". Nella precedente formulazione il secondo comma dell'art. 16 poneva in capo ai revisori contabili obblighi di "identificazione" e non già di "adeguata verifica".

La Relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che la norma faceva erroneamente riferimento ai meri obblighi di identificazione: dunque, anche i revisori contabili sono tenuti ad osservare gli adempimenti inerenti all'adeguata verifica e al controllo costante⁴⁰.

Altrettanto necessario era l'intervento del correttivo in relazione alle fattispecie che danno luogo all'insorgere dei suddetti obblighi in capo ai revisori contabili: in particolare è stato eliminato, in quanto palesemente inappropriato, il richiamo alla lettera a) dell'art. 16, relativa alle circostanze in cui la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. Tale ipotesi era infatti

³⁹ In particolare, l'art. 25-*octies* prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

⁴⁰ Sul contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela si rinvia a CNDCEC, *Gli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela*, Circolare 1° dicembre 2008, n. 8/IR; e ancora, per i profili operativi, CNDCEC, *Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, in www.cndec.it.



scarsamente compatibile con l'oggetto stesso dell'attività di revisione contabile, consistente essenzialmente nella verifica della regolare tenuta della contabilità e nella corrispondenza del bilancio (ed eventualmente del bilancio consolidato) alle risultanze delle scritture contabili⁴¹.

Al suo posto, è stato inserito il richiamo alla lettera c) dell'art. 16, riferita alle operazioni di valore indeterminato o indeterminabile, che appare molto più corretto, dal momento che la prestazione del revisore contabile, non avendo ad oggetto mezzi di pagamento, rientra sicuramente in tale fattispecie.

I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1 dell'art. 12:

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16, comma 1, lett. c);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d);
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (art. 16, comma 1, lett. e).

Infine, per ciò che concerne l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, deve ricordarsi che i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina: dunque, i sindaci incaricati del controllo contabile devono senza dubbio ritenersi assoggettati all'obbligo di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 231/2007.

La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione (art. 58, comma 7).

⁴¹ Si veda anche CNDCEC, *Antiriciclaggio: d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - Nota esplicativa, cit.*



Allegato

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo: tabella sinottica

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO	OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO	VIGILANZA GENERALE SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	COMUNICAZIONE AL MEF EX ART. 51 DEL D.LGS. 231/2007	COMUNICAZIONI EX ART. 52 DEL D.LGS. 231/2007
	<ul style="list-style-type: none">▪ ADEGUATA VERIFICA DEL COMMITTENTE▪ REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI▪ SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE			
ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL D.LGS. N. 231/2007				
Collegio sindacale				
Consiglio di sorveglianza	NO	SI	NO⁴²	NO
Comitato per il controllo sulla gestione				
Revisore contabile	SI	SI	SI	NO
Collegio sindacale con controllo contabile	SI	SI	SI	NO
ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL D.LGS. N. 231/2007				
Collegio sindacale				
Consiglio di sorveglianza	NO	SI	NO	SI
Comitato per il controllo sulla gestione				
Revisore contabile	SI	SI	NO⁴³	SI
Collegio sindacale con controllo contabile	SI	SI	NO⁴⁴	SI

⁴² Secondo la predetta interpretazione fornita dal CNDCEC (si veda il § 3.1.).

⁴³ In tal caso, infatti, l'obbligo di comunicazione ex art. 51, che pur graverebbe in capo al revisore contabile di società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007, è assorbito dall'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, lett. c), avente analogo contenuto.

⁴⁴ Valgono le medesime considerazioni espresse nella nota precedente.